

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Banca di Udine Credito Cooperativo - Società Cooperativa sul progetto di fusione per incorporazione della stessa nella Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile - Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del Codice Civile.

Signori Soci,

sarete convocati in Assemblea, in seduta straordinaria, per deliberare in merito al progetto di fusione per incorporazione della nostra **Banca di Udine Credito Cooperativo - Società Cooperativa** nella **Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile - Società Cooperativa**.

Il Consiglio di Amministrazione della nostra Banca, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione della **Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile - Società Cooperativa**, ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del Codice Civile, ha redatto la presente Relazione al progetto di fusione predisposto a norma dell'art. 2501-*ter* del Codice Civile.

Gli amministratori, con la presente relazione, che omogeneamente nei contenuti è stata approvata anche dal CDA della BCC Pordenonese e Monsile, tenutosi in data 20.10.2026, intendono illustrare e giustificare sotto il profilo giuridico ed economico il progetto di fusione, nonché i criteri adottati per la determinazione del rapporto di cambio delle azioni. La relazione è predisposta sulla base del progetto di fusione approvato dai Consigli di Amministrazione delle Banche partecipanti all'operazione.

Aspetti giuridici dell'operazione

L'aggregazione tra la **Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile - Società Cooperativa**, quale Banca incorporante, e la nostra **Banca di Udine Credito Cooperativo - Società Cooperativa**, quale Banca incorporata, sarà realizzata mediante incorporazione di quest'ultima nella prima. A seguito della fusione, la Banca incorporante assumerà la denominazione "**Credito Cooperativo Friulveneto di Pordenone, Udine e Monastier - Società Cooperativa**", in forma abbreviata "**BCC Friulveneto**".

La Banca risultante dalla fusione avrà sede legale nel Comune di Azzano Decimo (PN), presso l'attuale sede della BCC Pordenonese e Monsile, ove permarrà anche la Direzione Generale. Saranno stabilite sedi secondarie nel Comune di Monastier di Treviso (TV), presso l'attuale sede amministrativa della BCC Pordenonese e Monsile, e nel Comune di Udine, presso l'attuale sede della nostra Banca. Tali sedi saranno valorizzate anche quali sedi di rappresentanza nei rapporti, rispettivamente, con la Regione Veneto e con la Regione Friuli Venezia Giulia e con gli enti territoriali di riferimento.

All'operazione sono applicabili le disposizioni degli articoli da 2501 a 2505-quater del Codice Civile e, tenuto conto della natura bancaria di entrambe le società e della loro appartenenza al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, le disposizioni del Testo Unico Bancario e del contratto di

coesione applicabili alla fattispecie. Il perfezionamento della fusione è stato subordinato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e/o nulla osta dell'Autorità di Vigilanza e della Capogruppo, che già si sono pronunciate favorevolmente in merito, nonché all'approvazione del progetto da parte delle assemblee straordinarie delle due Banche che saranno convocate in conformità alle previsioni civilistiche applicabili.

La Banca incorporante, a decorrere dalla data di efficacia giuridica della fusione, subentrerà in pieno diritto, ai sensi dell'art. 2504-bis, primo comma, del Codice Civile, in tutti i beni, crediti, garanzie, diritti, rapporti e posizioni giuridiche della nostra Banca, nonché in tutti gli obblighi e passività della stessa, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori a tale data.

Ai sensi dell'articolo 57, quarto comma, del Testo Unico Bancario, per effetto della fusione i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore delle Banche partecipanti alla fusione, conserveranno la loro validità e il loro grado, senza necessità di formalità o annotazioni a favore della Banca incorporante.

La fusione avrà luogo sulla base delle situazioni patrimoniali delle Banche alla data del 30 giugno 2026.

Ai fini civilistici, la fusione avrà decorrenza, ai sensi dell'art. 2504-bis, secondo comma, del Codice Civile, dalla data stabilita nell'atto di fusione, con l'obiettivo che gli effetti giuridici decorrano dal 12 aprile 2027 e comunque non oltre il 30 giugno 2027. Pertanto, tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti dovranno essere eseguiti anteriormente alla data di efficacia stabilita nell'atto di fusione.

Aspetti contabili dell'operazione

Entrambe le Banche adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS per la predisposizione dei propri bilanci.

In conformità all'art. 2501-ter, primo comma, n. 6, del Codice Civile, le attività e le passività della Banca incorporata saranno imputate al bilancio della Banca incorporante dal primo giorno del trimestre nel quale la fusione produrrà effetti civilistici.

Trattandosi di due Banche di Credito Cooperativo affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, l'operazione integra un'aggregazione aziendale tra entità sottoposte a comune controllo (*business combination under common control* o BCUCC), in quanto le entità partecipanti sono soggette al controllo della medesima Capogruppo prima e dopo l'aggregazione e tale controllo non ha carattere transitorio.

Le operazioni tra entità sottoposte a comune controllo sono escluse dall'ambito di applicazione obbligatoria dell'IFRS 3. Conseguentemente, nel bilancio separato della Banca incorporante, le attività e le passività della Banca incorporata saranno rilevate in continuità dei valori contabili, mentre i costi e i ricavi della Banca incorporata saranno inclusi dalla data di efficacia contabile della fusione.

Aspetti tributari dell'operazione

L'operazione di fusione è fiscalmente neutra ai fini delle imposte dirette. Ai sensi dell'art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, la fusione non determina il realizzo di proventi o perdite fiscalmente rilevanti in capo alle società partecipanti né, per effetto del concambio, in capo ai soci.

In particolare, il trasferimento del patrimonio della Banca incorporata alla Banca incorporante non darà luogo al realizzo delle plusvalenze o minusvalenze latenti nelle attività e passività trasferite.

Gli effetti fiscali decorreranno dalla medesima data stabilita per l'imputazione contabile delle operazioni, ai sensi dell'art. 172, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986.

Profilo economico e obiettivi industriali dell'operazione

L'operazione si inserisce in un percorso di rafforzamento complessivo delle due Banche e mira alla costituzione di una realtà bancaria cooperativa di maggiore dimensione, saldamente radicata nei territori di insediamento e capace di affrontare con maggiore efficacia le nuove sfide di mercato e regolamentari.

La nuova Banca intende valorizzare la storia, le basi sociali, il personale e le relazioni con la clientela delle due realtà partecipanti, preservando la prossimità alle comunità locali e rafforzando il ruolo di banca del territorio. L'integrazione consentirà inoltre di ampliare la capacità di servizio e di specializzazione, accompagnando lo sviluppo economico e sociale delle aree di riferimento del Friuli Venezia Giulia e del Veneto.

Gli obiettivi dell'operazione sono inquadrati nell'ambito dei principi e delle linee guida del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e possono essere così sintetizzati:

- creazione di una Banca con più ampia e approfondita conoscenza dei territori di riferimento, in grado di valorizzare la funzione sociale e mutualistica del credito cooperativo;
- rafforzamento della competitività e della capacità di risposta alle esigenze dei soci, della clientela e delle comunità locali, anche grazie alla maggiore dimensione operativa;
- potenziamento dei livelli di efficienza ed efficacia mediante la generazione di sinergie sui costi e sui ricavi, la razionalizzazione organizzativa e il più efficace presidio dei controlli;
- integrazione delle esperienze maturate dalle due Banche e valorizzazione del personale, mediante la valutazione delle competenze e la loro migliore collocazione nel nuovo assetto organizzativo;
- adozione di strategie coerenti con le condizioni di mercato, con le esigenze dei territori e con gli orientamenti strategici della Capogruppo;
- presidio e valorizzazione delle sedi di Azzano Decimo, Monastier di Treviso e Udine, anche quali punti di riferimento istituzionale per i rapporti con le Regioni e con gli enti territoriali.

Il personale a tempo indeterminato e determinato della nostra Banca sarà inserito alle dipendenze della Banca incorporante nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva di categoria. Le Banche procederanno a una valutazione delle competenze presenti, finalizzata a individuarne la migliore collocazione e a favorire la crescita professionale, il miglioramento continuo e la motivazione.

L'operazione consentirà il mantenimento e l'evoluzione dei rapporti sociali e mutualistici e il presidio dei territori interessati. La Capogruppo, attraverso la propria attività di direzione e coordinamento, garantirà il costante allineamento dell'operatività della Banca risultante dalla fusione con gli orientamenti strategici del Gruppo e con le esigenze di sana e prudente gestione.

Modifiche statutarie

L'assemblea straordinaria della Banca incorporante, convocata per l'approvazione del progetto di fusione, sarà chiamata ad approvare le modifiche dello Statuto sociale necessarie a recepire la nuova denominazione, l'assetto territoriale e gli accordi assunti dagli organi amministrativi delle Banche partecipanti. Le modifiche sono state sottoposte all'autorizzazione preventiva della Capogruppo e dell'Autorità di Vigilanza competente.

Lo Statuto della Banca risultante dalla fusione conterrà inoltre disposizioni transitorie relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale per i primi due mandati successivi alla decorrenza giuridica della fusione, nonché disposizioni permanenti volte ad assicurare un'adeguata rappresentanza della provincia di Udine negli organi sociali anche successivamente alla scadenza del periodo transitorio.

Nel dettaglio, lo Statuto della Banca risultante dalla fusione prevederà:

- all'art. 1, l'assunzione della denominazione "**Credito Cooperativo Friulveneto di Pordenone, Udine e Monastier - Società Cooperativa**", in forma abbreviata "**BCC Friulveneto**";
- all'art. 3, il mantenimento della sede legale nel Comune di Azzano Decimo (PN) e l'istituzione di due sedi secondarie nei Comuni di Monastier di Treviso (TV) e Udine;
- all'art. 22-bis, la disciplina delle **azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter del D.Lgs. n. 385/1993**;
- all'art. 23, la disciplina degli **organi sociali**;
- all'art. 25, la disciplina dell'**intervento e della rappresentanza in assemblea**;
- all'art. 28, la disciplina delle **maggioranze assembleari e delle candidature alle cariche sociali**;
- all'art. 32, la disciplina della **composizione del Consiglio di Amministrazione**, comprensiva di disposizioni permanenti volte ad assicurare un'adeguata rappresentanza della provincia di Udine anche successivamente alla scadenza del periodo transitorio;
- all'art. 35, la disciplina dei **poteri del Consiglio di Amministrazione**;

- all'art. 42, la disciplina della **composizione del Collegio Sindacale**, comprensiva di disposizioni permanenti volte ad assicurare un'adeguata rappresentanza della provincia di Udine anche successivamente alla scadenza del periodo transitorio;
- all'art. 52, le **disposizioni transitorie** di carattere generale conformi allo Statuto Tipo;
- all'art. 53, l'introduzione delle "Disposizioni transitorie applicabili dalla data di decorrenza della fusione per incorporazione della Banca di Udine Credito Cooperativo", recanti la disciplina della composizione del **Consiglio di Amministrazione**, del **Comitato Esecutivo** e del **Collegio Sindacale** per i primi due mandati successivi alla decorrenza giuridica della fusione.

Disposizioni transitorie per il primo mandato

Per il primo mandato, relativo agli esercizi 2027-2029, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 15 (quindici) amministratori. Di questi, 5 (cinque) saranno eletti fra i soci residenti e/o operanti nella zona di competenza della nostra BCC Udine e 10 (dieci) fra i soci residenti e/o operanti nella zona di competenza della BCC Pordenonese e Monsile. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà nominato tra gli amministratori espressi dalla zona di competenza della nostra Banca.

Il Comitato Esecutivo sarà composto da 5 (cinque) amministratori, di cui 2 (due) individuati tra gli esponenti di espressione della zona di competenza della nostra ex BCC di Udine, fra questi ultimi sarà nominato il Vice Presidente del Comitato Esecutivo.

Il Collegio Sindacale sarà composto da 3 (tre) sindaci effettivi e da 2 (due) sindaci supplenti. Tra questi, il Presidente del Collegio Sindacale e un sindaco supplente saranno scelti fra i soggetti residenti e/o operanti nella zona di competenza territoriale della nostra ex BCC di Udine, n. 2 (due) Sindaci effettivi e un Sindaco supplente saranno scelti tra soggetti residenti e/o operanti nella zona di competenza territoriale della ex BCC Pordenonese e Monsile.

Disposizioni transitorie per il secondo mandato

Per il secondo mandato, relativo agli esercizi 2030-2032, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 13 (tredici) amministratori. Di questi, 4 (quattro) saranno eletti fra i soci residenti e/o operanti nella provincia di Udine e 9 (nove) fra i soci residenti nelle rimanenti zone di competenza della Banca. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà nominato tra gli amministratori espressi dalla provincia di Udine.

Anche per il secondo mandato, il Comitato Esecutivo sarà composto da 5 (cinque) amministratori, di cui 2 (due) designati fra i soci residenti e/o operanti nella provincia di Udine, con nomina tra questi ultimi del Vice Presidente del Comitato Esecutivo. Il Collegio Sindacale manterrà la composizione prevista per il primo mandato e il Presidente sarà eletto fra i soggetti residenti e/o operanti nella provincia di Udine; uno dei due sindaci supplenti sarà espresso dalla medesima provincia.

Disposizioni permanenti successive al periodo transitorio

Per i mandati successivi alla scadenza del periodo transitorio, il Consiglio di Amministrazione resterà composto da 13 (tredici) amministratori, dei quali non meno di 3 (tre) saranno eletti fra i soci residenti e/o operanti nella provincia di Udine. Il Collegio Sindacale sarà composto da 3 (tre) sindaci effettivi e da 2 (due) sindaci supplenti, con almeno un sindaco effettivo eletto fra i soggetti residenti e/o operanti nella provincia di Udine. Le ulteriori previsioni di dettaglio saranno disciplinate dallo Statuto e dal regolamento assembleare ed elettorale della Banca risultante dalla fusione, in coerenza con le autorizzazioni dell'Autorità di Vigilanza.

Situazione patrimoniale di fusione

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2501-quater del Codice Civile, la fusione avrà luogo sulla base delle situazioni patrimoniali delle Banche alla data del 30 giugno 2026.

Rapporto di cambio

Il rapporto di cambio delle azioni delle due società cooperative è determinato, in base ai soli valori nominali delle azioni possedute, prescindendo dalla valorizzazione dei rispettivi capitali economici sottostanti e senza riconoscimento di congruagli in denaro.

Il capitale sociale della Banca incorporante, a seguito della rivalutazione del valore nominale deliberata dall'Assemblea del 12 aprile 2026 mediante utilizzo di utili disponibili ai sensi dell'art. 49, lettera c), dello Statuto sociale, è rappresentato da azioni del valore nominale di Euro 2,60 ciascuna. Il capitale sociale della nostra Banca, a seguito della rivalutazione deliberata dall'Assemblea del 24 aprile 2026 in applicazione dell'analoga disposizione statutaria, è rappresentato da azioni del valore nominale di Euro 3,18 ciascuna.

Sulla base di tali elementi, il rapporto di cambio è determinato come segue:

- a) ai soci della BCC Pordenonese e Monsile, per ciascuna azione posseduta, sarà mantenuta una azione della Banca risultante dalla fusione;
- b) ai soci della BCC Udine, per ciascuna azione del valore nominale di Euro 3,18 posseduta, sarà assegnata una azione della Banca risultante dalla fusione del valore nominale di Euro 2,60, con imputazione alla riserva individuale da sovrapprezzo del residuo di Euro 0,58 per ciascuna azione e conservazione della relativa memoria contabile in capo al socio assegnatario;
- c) per pacchetti di azioni della BCC Udine rappresentativi di un multiplo del valore unitario di Euro 3,18, saranno assegnate azioni della Banca risultante dalla fusione del valore nominale di Euro 2,60 in numero tale da approssimare il valore complessivo della partecipazione originaria; gli eventuali residui, inferiori a Euro 2,60, saranno imputati a una riserva individuale da sovrapprezzo, con conservazione della relativa memoria contabile riferita a ciascun socio.

Il capitale sociale della Banca incorporante sarà aumentato per l'importo necessario a dare esecuzione al rapporto di cambio e alle imputazioni alla riserva sovrapprezzo. Ai soci della Banca

incorporata saranno riconosciuti i diritti amministrativi e patrimoniali derivanti dalle azioni assegnate.

La Banca incorporante non emetterà titoli azionari e la qualità di socio risulterà dall'iscrizione nel libro dei soci. Le operazioni di concambio saranno eseguibili presso gli sportelli della Banca incorporante dalla data che sarà comunicata mediante lettera a ciascun socio della Banca incorporata. Le azioni assegnate ai soci della Banca incorporata matureranno il diritto di partecipazione agli utili dalla data di efficacia della fusione.

Non sono previsti conguagli in denaro.

Trattamento riservato a favore degli amministratori delle società interessate alla fusione o a particolari categorie di soci

Con riferimento ai punti 7) e 8) del primo comma dell'art. 2501-ter del Codice Civile, si precisa che, non esistendo particolari categorie di soci rispetto ai soci cooperatori, non è previsto alcun trattamento differenziato. Nessun vantaggio particolare sarà inoltre deliberato a favore degli amministratori delle Banche partecipanti alla fusione.

Udine, 21 ottobre 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Lorenzo Sirch

